

Mediazione - in genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Mediazione
- Obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le
camere di commercio - Applicabilità del principio di non contestazione
- Esclusione - Ragioni - Assenza del requisito - Rilevabilità
d'ufficio della relativa nullità - Conseguenze in appello - Esclusione
dello "ius novorum".

Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei
ruoli tenuti presso le camere di commercio è sottratto al principio di
non contestazione, in quanto discendente da norma imperativa e al
divieto di "ius novorum" in appello, essendo il contratto che ne sia
sprovvisto affetto da nullità rilevabile d'ufficio.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4019 del 09/02/2023 (Rv.
666857 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1755, Cod_Proc_Civ_art_345,
Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2697

Corte

Cassazione

4019

2023